

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 18.03.2010 al 02.04.2010

I N D I C E

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 - Lavori in economia
- Art. 7 - Forniture in economia
- Art. 8 - Servizi in economia
- Art. 9 - Interventi misti
- Art.10 - Contratti aperti

TITOLO III – PROCEDIMENTO

- Art.11 - Responsabile del procedimento
- Art.12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art.13 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art.14 - Atti della procedura
- Art.15 - Scelta del contraente
- Art.16 - Stipulazione del contratto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art.17 - Interventi d'urgenza
- Art.18 - Lavori di somma urgenza
- Art.19 - Garanzie per l'affidamento dei lavori
- Art.20 - Revisione prezzi
- Art.21 - Direzione, contabilizzazione e liquidazione dei lavori
- Art.22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art.23 - Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art.24 - Spese per forniture e servizi
- Art.25 - Garanzie

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI

- Art.26 - Disposizioni speciali per la cooperazione sociale
- Art.27 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.28 - Abrogazione e rinvio

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi e di tutto quanto ed essi relativo o connesso, si applicano le definizioni riportate nell'art. 3 del Codice.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, dal presente regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali.
6. Tutti gli interventi in economia disciplinati dal presente regolamento sono eseguibili a condizione che siano stati preventivamente individuati con provvedimento della Giunta esecutiva.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Si definiscono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti da personale del Consorzio impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Consorzio ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Si eseguono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Consorzio, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati in base a criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento può avvenire anche avvalendosi di sistemi informatici di scelta del contraente.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia è ammesso:
 - per lavori d'importo fino a euro 200.000,00
 - per servizi e per forniture di beni d'importo inferiore a euro 206.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale, fatta eccezione e nei limiti di quanto disposto all'art 18 comma 2 del presente Regolamento.
3. Nessuna esecuzione di fornitura di lavori, beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento, ivi compresi quelli di cui all'art.13 comma 9 .
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) le suddivisioni di interventi già individuati nel Programma annuale degli investimenti o nel Piano esecutivo di gestione, ovvero quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
- b) gli affidamenti separati di un intervento misto di cui all'articolo 9, assegnati disgiuntamente a contraenti qualificati nei rispettivi settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti di importo di cui al comma 1 per servizi, lavori e per forniture di beni sono automaticamente adeguati agli importi risultanti dalla revisione periodica prevista dall'art. 248 del Codice.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi del precedente art. 2, comma 2. Il suddetto importo comprende esclusivamente i beni, le materie prime, i noli ecc.. appositamente acquisiti per l'esecuzione dei lavori.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6 - 2° comma, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora si tratti di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra il carattere della imprevedibilità o alcuna delle condizioni speciali di cui allo stesso art.6 - 1°comma.
3. I costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, (euro 200.000,00), i seguenti lavori:
- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Consorzio;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale e le opere affini di competenza del Consorzio;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni consortili, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Consorzio o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario.
3. Per gli interventi relativi ai beni culturali, così come definiti dall'art. 198 del Codice, è ammessa l'esecuzione in economia fino all'importo di € 200.000,00, nei casi previsti dal presente articolo oppure nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; detti interventi possono essere eseguiti sia in amministrazione diretta sia in cottimo fiduciario. Sono comunque realizzabili in economia anche gli scavi archeologici, qualora di competenza del Consorzio, compresi quelli subacquei, sino ad un importo di €. 200.000,00.

4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

5. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi Consortili o, comunque, a carico del Consorzio in ragione di rapporti convenzionali vigenti o norme regolamentari, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi ed uffici;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti di videosorveglianza e radiotrasmittenti;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) prodotti per autotrazione, compresi i combustibili, e funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, nonché per gli impianti di lavaggio;
- g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e compresi i relativi accessori;
- h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per il primo soccorso o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- i) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- j) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- k) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- l) attrezzature e strumentazioni tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi di competenza del Consorzio;
- m) dotazioni per gli appartenenti agli eventuali servizi di vigilanza attivati dal Consorzio;
- n) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco, sale e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- v) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- w) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- x) fornitura di materiali per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta;
- y) spese per le rilevazioni statistiche o per la formazione e realizzazione di indagini;
- z) spese economali;

- aa) spese per la pubblicazione di atti anche per via telematica per i quali l'adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ed altro);
 - bb) spese di rappresentanza.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Consorzio o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate come segue:
- a) servizi di manutenzione, riparazione, tarature di attrezzature, strumentazioni, mezzi e impianti;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale; facchinaggio ed immagazzinamento di beni del Consorzio o di proprietà di terzi, compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
 - d) servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione in genere;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, compreso il servizio di tesoreria;
 - f) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione di interventi in concessione, anche mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - m) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi, qualora non affidati ad Enti Gestori;
 - o) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto;
 - p) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri di studio;
 - q) servizi legali, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;
 - r) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

- s) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione e protezione, servizi per cure palliative;
 - u) servizi relativi alla tutela e sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, nonché della salute nei luoghi di lavoro;
 - v) servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs. n°42/2004), servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore) compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - w) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati telematici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di macchine da calcolo, da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica;
 - x) servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche;
 - y) servizi per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili di interesse culturale;
 - z) servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali del Consorzio;
 - aa) servizio per l'esercizio di impianti di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia, di antincendio ed antifurto;
 - bb) servizi di cerimoniale e rappresentanza.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a) servizi tecnici di cui al successivo articolo 27, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - b) «Altri servizi», di cui al numero 27, dell'allegato II.B, del Codice e cioè:
 - b.1) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b.2) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 7.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Contratti aperti

1. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso tramite contratti aperti per lavori, per forniture e per servizi, purché sia l'oggetto che i limiti di importo del contratto rientrino nelle previsioni di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore più basso tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) il limite finanziario massimo previsto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

TITOLO III PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile unico del procedimento finalizzato all'esecuzione di lavori pubblici ovvero all'acquisizione della fornitura o del servizio è di diritto il Direttore del Parco. Il predetto Direttore può nominare, quale Responsabile unico del procedimento, il Responsabile del competente Servizio interessato o altro personale del Parco secondo il regolamento di organizzazione.

2. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento sono quelli previste nel Codice dei Contratti - D.Lgs. 163/2006 - e nel relativo regolamento di attuazione.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Acquisizioni per cottimo fiduciario

1. Quando le acquisizioni sono effettuate per cottimo fiduciario, devono essere richieste contemporaneamente almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito di cui al successivo art.14.

2. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore ad €. 20.000,00 e di lavori per importo superiore ad €. 40.000,00, i soggetti da invitare sono individuati tramite una delle seguenti procedure:

a) indagini di mercato

b) elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio

3. E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00;

b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non sia superiore ad euro 40.000,00;

c) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 14 - Atti della procedura

1. Per l'affidamento in economia d'importo pari o superiore a 20.000,00 euro, la lettera di invito, allegata allo schema di atto di cottimo che viene approvato unitamente alla determina a contrarre, di norma, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione e cioè la descrizione dei beni da fornire, del servizio da prestare e dell'elenco dei lavori e delle somministrazioni da effettuare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi, le modalità e i termini di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta, il termine di presentazione che non può essere inferiore a 10 giorni, nonché il periodo di validità dell'offerta medesima;
- f) i criteri di affidamento e gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del Codice;
- h) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione e la misura delle eventuali penalità per i ritardi;
- i) il termine di scadenza in caso di contratti aperti;
- l) la dichiarazione per l'offerente di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere, di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta all'operatore stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

5. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento di urgenza l'invito può essere fatto tramite telefono, redigendo apposita dichiarazione del dipendente che ha fatto la telefonata, il giorno e l'ora della telefonata e gli estremi della persona che ha risposto al telefono.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio del prezzo più basso;
- b) per le forniture e servizi in base al criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica. In tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio o la fornitura.

2. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione - registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le forniture. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento provvisorio è approvato con determinazione; con la stessa viene assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

5. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione composta da 3 membri e precisamente:

- a) il Responsabile unico del procedimento, nella qualità di presidente;
- b) un esperto in materia di gare, appalti e contratti;
- c) un esperto nella materia oggetto dell'affidamento;

Art. 16 - Stipulazione del contratto

1. Il rapporto sinallagmatico per il cottimo fiduciario è regolato:

- per gli importi inferiori a euro 5.000,00 soltanto tramite compilazione di ordinativo riportante il nominativo dell'affidatario, l'oggetto della prestazione e la specificazione della copertura finanziaria anche se prenotata o impegnata con precedente provvedimento di carattere generale;
- per gli importi da euro 5.000,00 e fino a euro 40.000 attraverso la sottoscrizione autografa e per esteso dell'appaltatore per accettazione incondizionata della determinazione di affidamento o di aggiudicazione definitiva nonché degli atti nella stessa richiamati ovvero per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio ovvero per mezzo di scrittura privata non autenticata;
- per importi superiori a 40.000,00, con contratto nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

2. Qualunque degli atti di cui al precedente comma 1 con il quale si perfeziona il rapporto contrattuale deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni, delle forniture o servizi;
- b) i prezzi unitari per i lavori o per le somministrazioni, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere di diritto in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 17 - Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o dal tecnico a tal fine incaricato; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione dei lavori.

Art. 18 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico del Consorzio che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 17, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato entro

l'importo di euro 200.000,00 per ciascun intervento o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. Il tecnico deve dare immediata comunicazione al Direttore in merito all'evento verificatosi nonché alle misure adottate di cui ai commi 1 e 2.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

5. Il responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato dal tecnico di cui al comma 1, redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e provvede, ove ne abbia la competenza, a determinarsi in ordine alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi. Diversamente, provvede a trasmettere la perizia, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione dei lavori di somma urgenza è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 19 - Garanzie per l'affidamento dei lavori

1. I soggetti candidati agli affidamenti diretti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo non superiore a euro 20.000,00 per forniture e servizi e di importo non superiore a euro 40.000,00 per lavori.

2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva nonché dalla costituzione della fideiussione a garanzia della rata di saldo per tutti gli affidamenti di lavori.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 20 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, C.C. Al contratto si applica il prezzo chiuso.

Art. 21 - Direzione, contabilizzazione e liquidazione dei lavori

1. Alla direzione, alla sorveglianza, alla contabilizzazione ed al collaudo dei lavori che si eseguono in economia provvede il Direttore personalmente ovvero tramite tecnici del Consorzio o professionisti esterni all'uopo incaricati.

2. Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati dal Direttore e contabilizzati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura.

Art. 22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono liquidati dal Direttore e contabilizzati a cura del responsabile unico del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onere o nel contratto;

b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre

fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Per i lavori di importo inferiore a € 20.000,00 in amministrazione diretta o inferiori a € 40.000,00 per cottimo fiduciario, è facoltà del Responsabile del Procedimento prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti commi: in tal caso il Direttore dei Lavori se nominato o il Direttore è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Si può prescindere altresì dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

Art. 23 – Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

1. Qualora nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal Responsabile del procedimento e sono eseguibili nei limiti di importo, oggetto e con le modalità stabilite con il presente regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 24 – Spese per forniture e servizi

1. L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di forniture e servizi avvengono nel rispetto di quanto previsto dai corrispondenti articoli del regolamento di contabilità del Consorzio.

2. In ogni caso, i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del Direttore, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 25 – Garanzie

1. Salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento:

- i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 20.000,00;
- i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino ad euro 20.000,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 26 - Disposizioni speciali per la cooperazione sociale

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli sociosanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 tra le cooperative sociali ed i loro consorzi che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Possono partecipare alle procedure di affidamento, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui alla Legge Regionale 01 settembre 1993, n. 21. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

3. Le procedure di affidamento di servizi di cui al presente articolo tengono conto dei criteri qualitativi previsti dalla citata L.R. 21/1993.

Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice e le prestazioni di collaudo di cui all'art. 141 del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla direzione lavori;
- e) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, nonché i servizi di urbanistica e paesaggistica di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, non compresi nelle lettere precedenti.

2. I servizi tecnici d'importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati dal Responsabile del procedimento direttamente ad un soggetto idoneo, ai sensi dell'articolo 125, comma 11-ultimo periodo- del Codice, nel rispetto del principio di rotazione.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a), di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a euro 100.000,00 sono affidati dal Responsabile del procedimento tramite procedura negoziata effettuata con almeno cinque soggetti idonei, individuati sulla base di appositi elenchi suddivisi per classi, categorie e fasce d'importo o, in carenza di essi, sulla base di indagine di mercato previo avviso pubblico da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni. Per gli incarichi di direzione lavori è fatta salva l'applicazione dell'art. 130 del Codice.

4. I servizi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) d'importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice e dalle norme del presente regolamento.

5. I servizi di cui al comma 1:

- a) di importo pari o superiore a euro 100.000,00 e inferiore a 206.000,00 sono disciplinati dall'art.124 del Codice.
- b) di importo pari o superiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

6. I servizi di cui al presente articolo sono affidati, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 90, comma 6 del Codice, in base al criterio del prezzo più basso qualora comportino l'esecuzione di prestazioni aventi carattere di semplicità e ripetitività, oppure con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.

7. Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Abrogazione e rinvio

1. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

per i lavori pubblici: le norme di cui al D.Lgs. 163/2006, al d.P.R. 554/1999, al D.M.LL.PP. n. 145/2000 ed a tutte le altre disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti in materia;

per le forniture ed i servizi, le norme di cui al d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

4. Sono fatte salve comunque le norme vigenti in materia di incarichi per studi, consulenze, ricerche e co.co.co..